

CAMERA DEI DEPUTATI N. 297

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, PATRINI, MERENDA, TITOMANLIO VITTORIA,
DE' COCCI, DOSI, TAMBRONI, LAFORGIA, URSO, BOVA, PALA, DEGAN,
PUCCI ERNESTO, DE LEONARDIS, CASTELLUCCI, ZUGNO**

Presentata il 26 luglio 1963

Provvedimenti tributari per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — A sette anni di distanza dalla emanazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, è ancora aperto ed attuale il problema relativo alla sistemazione, alla collocazione ed al trattamento dei redditi provenienti dall'esercizio di attività artigiane ai fini tributari e segnatamente agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Questo problema trova la sua origine nel disposto dell'articolo 20 della legge citata che così recita: « In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie ».

All'atto dell'approvazione della legge la X Commissione Industria, in sede legislativa, approvò — esattamente il 21 giugno 1956 — un ordine del giorno, accettato dal Governo e redatto in questi termini:

« La Commissione Industria della Camera dei Deputati, in merito ai provvedimenti legislativi che dovranno essere emanati in materia previdenziale e tributaria di cui all'articolo 20 sulle norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, impegna il Governo che tali disposizioni siano emanate entro sei mesi dalla compilazione degli Albi delle imprese artigiane ».

Gli attesi provvedimenti avrebbero dovuto essere, quindi, emanati entro il 18 maggio 1957.

Le Organizzazioni di categoria a carattere nazionale esaminarono a fondo il problema in vari convegni, assemblee e riunioni succedutesi nel tempo, pervenendo sempre a concordi soluzioni nel senso di riconoscere ai redditi prodotti dalle imprese artigiane, regolarmente iscritte agli Albi, la classificazione nella categoria C-1 agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, articolando l'imposizione su un certo numero di scaglioni di reddito ad aliquote crescenti in modo da assicurare da un lato, la progressività della tassazione e, d'altro lato, incidere con aliquote più sensibili su quei redditi alla formazione dei quali concorre in una certa misura l'impiego di capitali, sia pure modesti.

Ciò risulta principalmente dalle risultanze del IV Convegno del Centro studi dei problemi dell'artigianato e del I° Convegno lombardo dell'artigianato, ai quali intervennero, con il loro contributo dottrinario, eminenti studiosi di scienze finanziarie.

Proposte di legge vennero presentate, da noi e da altri, alla Camera dei Deputati (n. 1601 e n. 1855) nella trascorsa legislatura, ispirandosi al criterio suindicato.

Senonché varie eccezioni furono sollevate, anche in Parlamento, sulla congruità di tale criterio, ritenuto non consono alla sistematica attuale del tributo mobiliare, che classifica in categoria B i redditi alla formazione dei quali concorre il capitale unitamente al lavoro.

Frattanto nel 1958, venne emanato il testo unico delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645) che, all'articolo 85, dispone la classificazione nella categoria C-1 di ricchezza mobile dei: « Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni e di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia ».

Per la prima volta, nella nostra legislazione, si estendeva, quindi, lo stesso trattamento dei redditi di lavoro autonomo a quelli prodotti da imprese (commerciali, industriali, agrarie) a conduzione familiare.

La disposizione di cui si tratta non soddisfaceva, tuttavia, l'esigenza di provvedere specificamente ad un migliore assetto dei redditi artigiani, già beneficianti della classificazione nella categoria C-1, anche se non prodotti da imprese a carattere familiare, ma con il limite di manodopera impiegata fissato in quattro dipendenti e due apprendisti (circolari ministeriali n. 2160 del 5 aprile 1946 e n. 302220 del 4 giugno 1955).

Difatti lo stesso Ministero delle finanze, nel dettare istruzioni per l'applicazione del citato testo unico, così si esprimeva con circolare n. 304250 del 18 dicembre 1959:

« Questo Ministero ha preso contatto con il Ministero dell'industria e commercio per la preparazione di un disegno di legge che fissi i criteri per la classificazione in categoria C-1 dei redditi degli artigiani iscritti nell'apposito Albo e ciò a scioglimento della riserva legislativa contenuta nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

« In attesa che la questione venga definita da un'apposita norma legislativa, gli Uffici distrettuali continueranno ad applicare le disposizioni al riguardo contenute nelle circolari n. 2160 del 5 aprile 1946 e n. 302220 del 4 giugno 1955 ».

Senonché, malgrado le insistenze della categoria interessata e le lunghe discussioni svoltesi al riguardo, il problema non venne portato a soluzione come era lecito attendersi da così precisi affidamenti.

Ciò stante, riteniamo indispensabile che finalmente si provveda a soddisfare le legittime aspettative degli artigiani, che compostamente attendono da ben sette anni e che l'imposizione tributaria sui loro redditi venga condotta nei limiti già riconosciuti per la gran parte dei piccoli imprenditori, così

come sono definiti dall'articolo 2083 del Codice civile.

A tal fine tende la nostra proposta di legge che, mediando opposte tesi, tiene conto sia di quanto già attuato con l'articolo 85 del testo unico delle imposte dirette, e sia di quanto dispone la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla definizione dell'impresa artigiana.

L'articolo 1 della proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione, riconosce la classificazione nella categoria C-1 di ricchezza mobile ai redditi delle imprese artigiane iscritte all'Albo, tenendo conto, separatamente, delle aziende che svolgono attività nel settore dei mestieri usuali non lavorando in serie e di quelle che, per contro, lavorano serie (con processo non del tutto meccanizzato) o esercenti attività di trasporto: praticamente si resta molto fedeli al disposto dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Con questa proposta ci sembra che il problema possa essere convenientemente risolto per gli artigiani, restando incluse automaticamente soprattutto le imprese a conduzione familiare, alle quali spetta *ex lege* la classificazione del reddito in categoria C-1 e quelle che già ne beneficiano secondo le vigenti norme amministrative più volte citate.

Con l'articolo 2 abbiamo inteso risolvere un problema di giustizia quale è quello di far rientrare nell'esonero dall'imposta comunale di consumo i materiali impiegati nella costruzione di laboratori artigiani, così come dal 1931 si pratica per le industrie, ritenendo che si possa e si debba, con questa misura di esonero, incoraggiare ulteriormente lo sviluppo e l'ammodernamento delle attività artigiane al quale si provvede già con altre opportune disposizioni e che corrisponde al preciso dettato della nostra Costituzione (articolo 53).

* * *

La proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione non viene a turbare né l'assetto sistematico dell'imposta di ricchezza mobile né — riteniamo — possa suscitare preoccupazioni di gettito.

Essa rappresenta una misura necessaria ed urgente in attesa che, con la ventilata riforma tributaria, il nostro sistema fiscale possa trovare una più razionale e giusta impostazione che corrisponda più da vicino alla moderna economia del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti della classificazione del reddito di ricchezza mobile in categoria C-1 si considerano imprese artigiane quelle che, iscritte nell'Albo previsto dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, oltre il titolare, impiegano normalmente:

a) non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti, per le imprese contemplate nell'articolo 2, lettera a) e c) della citata legge;

b) non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti, per le imprese contemplate dall'articolo 2, lettere b) e d), della citata legge.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a 10 per le imprese di cui alla lettera a) ed a 5 per quelli della lettera b).

ART. 2.

Il n. 6° dell'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6°) I materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e artigiani, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».